

## **Apertura di un contingente tariffario per biciclette ed altri velocipedi prodotti in Cambogia e destinati all'esportazione nell'Unione.**

Sulla GUUE L 67 del 9.3.2018 è pubblicato il **Reg.to (UE) 2018/348** relativo a una **deroga temporanea alle norme sull'origine preferenziale** di cui al regolamento delegato (UE) 2015/2446 riguardante **le biciclette ed altri velocipedi prodotti in Cambogia** per quanto concerne l'impiego, ai sensi del cumulo, di parti originarie della Malaysia.

Al riguardo si evidenzia - pertanto - che, **a decorrere dal 9 marzo 2018**

- in deroga all'articolo 55, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/2446, la Cambogia è autorizzata ad avvalersi del cumulo regionale dell'origine, conformemente al titolo II, capo 1, sezione 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, quando utilizza parti di biciclette della voce SA 8714 originarie della Malaysia per la produzione di biciclette ed altri velocipedi della voce SA 8712 destinati all'esportazione nell'Unione - la deroga in parola si applica ai prodotti della voce SA 8712 esportati dalla Cambogia e dichiarati per l'immissione in libera pratica nell'Unione durante il periodo **“9 marzo 2018 - 31 dicembre 2019”** a fronte del quale è aperto il contingente avente il numero d'ordine **09.8094**, gestito secondo il principio **“ primo arrivato-primo servito ”** a norma degli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447

- ai fini dell'utilizzo del predetto contingente, nella casella n. 4 dei certificati d'origine, modulo A, rilasciati dalle autorità competenti della Cambogia o nelle attestazioni di origine redatte dagli esportatori registrati in Cambogia deve figurare la seguente dicitura:

— **«Derogation — Commission Implementing Regulation (EU) 2018/348»**

*(TAR n. 2018/015 prot. n. 29327/RU del 12-3-2018 - Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali - Ufficio tariffa doganale, dazi e regimi dei prodotti agricoli)*

### **REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/348 DELLA COMMISSIONE dell'8 marzo 2018**

**relativo a una deroga temporanea alle norme sull'origine preferenziale di cui al regolamento delegato (UE) 2015/2446 riguardante le biciclette ed altri velocipedi prodotti in Cambogia per quanto concerne l'impiego, ai sensi del cumulo, di parti originarie della Malaysia**

OMISSIS

#### *Articolo 1*

1. In deroga all'articolo 55, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/2446, la Cambogia è autorizzata ad avvalersi del cumulo regionale dell'origine, conformemente al titolo II, capo 1, sezione 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, quando utilizza parti di biciclette della voce SA 8714 originarie della Malaysia per la produzione di biciclette ed altri velocipedi della voce SA 8712 destinati all'esportazione nell'Unione.

2. Le prove dell'origine per le parti di cui al paragrafo 1 sono redatte secondo le modalità previste dal titolo II, capo 2, sezione 2, sottosezione 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione.

#### *Articolo 2*

La deroga di cui all'articolo 1 si applica ai prodotti della voce SA 8712 esportati dalla Cambogia e dichiarati per l'immissione in libera pratica nell'Unione durante il periodo e nel limite dei quantitativi di cui all'allegato.

#### *Articolo 3*

I quantitativi di cui all'allegato del presente regolamento sono gestiti conformemente agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

#### *Articolo 4*

Nella casella n. 4 dei certificati di origine, modulo A, rilasciati dalle autorità competenti della Cambogia o nelle attestazioni di origine redatte dagli esportatori registrati in Cambogia in relazione ai prodotti di cui all'articolo 2 deve figurare la seguente dicitura:

— **«Derogation — Commission Implementing Regulation (EU) 2018/348»**,

Le autorità competenti della Cambogia presentano alla Commissione, entro la fine del mese successivo a ogni trimestre, un elenco trimestrale dei quantitativi dei prodotti di cui all'articolo 2 per i quali sono stati rilasciati certificati di origine, modulo A, e i numeri di serie di detti certificati.

#### *Articolo 5*

Le competenti autorità della Cambogia adottano tutte le misure necessarie ad assicurare la conformità all'articolo 1 e all'articolo 4, nonché a istituire e mantenere strutture e sistemi amministrativi atti a garantire la corretta applicazione della deroga di cui all'articolo 1 e la cooperazione amministrativa, sia con le autorità malesi sia con la Commissione europea e le autorità doganali degli Stati membri dell'Unione, come previsto dal titolo II, capitolo 2, sezione 2, sottosezione 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

*Articolo 6*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (9-3-2018)

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2018

**ALLEGATO**

<b>N. d'ordine</b>	<b>Codice NC</b>	<b>Designazione delle merci</b>	<b>Periodo</b>	<b>Quantitativo (in unità)</b>
09.8094	8712	Biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore	dal 9 marzo 2018 al 31 dicembre 2019	100 000

***I Reg.ti UE 2015/2246 e 2015/2047 sono riportati sulla nostra Opera "G. Greco - CODICE DOGANALE DELL'UNIONE" consultabile dagli Abbonati sul nostro SITO [www.editrice-euroitalia.it](http://www.editrice-euroitalia.it) – Le nostre pubblicazioni***